

ASPA PAVIA S.p.A.

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

(ai sensi del D.L. 11/5/1999 n° 152 e del D.L. 18/8/00 n° 258)

SOMMARIO

<i>Art. 1 – Oggetto</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 – Ambito di applicazione.....</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 – Definizioni</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4 – Prescrizioni generali</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5 – Condizioni speciali regolanti gli scarichi Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti alla rete fognaria ...</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6 – Scarichi industriali</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 7 – Difetto di manutenzione degli scarichi</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 8 – Cunicoli e fogne abbandonate. Limitazioni e sospensioni di scavi</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 9 – Spese tecniche</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 10 – Denuncia quantità delle acque prelevate al di fuori dell' acquedotto</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 11 – Modalità di presentazione delle domande</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 12 – Modalità e termini di pagamento della tariffa</i>	<i>Pag. 9</i>
 <i>Allegato 1 – Spese tecniche</i>	
<i>Allegato 2 – Tabella del Regolamento di Fognatura</i>	
<i>Allegato 3 – Tabella 3 del D.L. n° 152 del 11/5/1999</i>	
<i>Allegato 4 – Modalità di presentazione delle domande</i>	

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità amministrative, tecniche e operative relative alle autorizzazioni all'immissione di acque di scarico nella rete fognaria.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Ci si riferisce agli scarichi inerenti la rete fognaria in adduzione all'impianto di depurazione delle acque di Pavia, nel seguito denominato "Depuratore" e a tutti gli altri scarichi allacciati alla rete fognaria del Comune di Pavia.

All'atto della presentazione della domanda, ASM verificherà la ricaduta nell'ambito di applicazione.

Per gli insediamenti le cui acque reflue non recapitano in reti fognarie il rilascio della concessione edilizia è comprensiva dell'autorizzazione dello scarico.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

"scarico" : qualunque immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

"acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

"stabilimento industriale o stabilimento": qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui all' Allegato 3 (tab. 3 del D.L. 11 maggio 1999, n. 152), ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

"acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento, come più oltre definite;

"rete fognaria": il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

"condotto di scarico": il condotto di allacciamento dell'insediamento alla rete fognaria;

"collettore fognario": tratto della rete fognaria direttamente interessato dal condotto di scarico.

Le acque di scarico sono classificate come segue:

A. "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

B. "acque reflue assimilate a quelle domestiche": le acque che presentano caratteristiche qualitative equivalenti e le acque reflue provenienti da:

- a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
- b) imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 kg di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tab. 6 dell'allegato 5 del d.l. 258/00. Per gli allevamenti esistenti il suddetto criterio di assimilabilità si applicherà a partire dal 13 giugno 2002; **,*
- c) imprese, dedite alle attività di cui sopra, che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualsiasi titolo la disponibilità;
- d) impianti di acquacoltura e piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

C. "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

La classificazione dell'acqua di scarico relativa alla domanda di autorizzazione sarà effettuata da ASM a seguito della presentazione della domanda stessa.

Art. 4 - Prescrizioni generali

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

Chiunque debba provvedere alla immissione degli scarichi del proprio fabbricato (o proprietà) nella rete fognaria dovrà richiederne preventivamente Autorizzazione ad **A.S.M. Pavia S.p.A.** (di seguito "ASM") quale Ente Gestore della rete.

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico ed è limitata all'insediamento a cui è stato concesso nei modi, quantità e qualità dello scarico autorizzato.

L' autorizzazione per gli scarichi civili ha validità di anni 4 (quattro), e sarà automaticamente rinnovata.

Nel caso di modifiche alle condizioni autorizzate dovrà essere richiesta preventivamente una nuova autorizzazione allo scarico.

Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati.

In caso di acque reflue domestiche o assimilate si applicano le disposizioni del successivo art. 5.

In caso di acque reflue industriali si applicano le disposizioni dell'art. 6.

ASM, all'atto della presentazione della domanda, determinerà la classificazione degli scarichi al fine dell'applicazione dei limiti di accettabilità degli stessi.

Art. 5 – Condizioni speciali regolanti gli scarichi - Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti alla rete fognaria (scarichi di acque domestiche o assimilate)

ASM autorizza l'immissione nella rete fognaria a condizione che siano osservate le prescrizioni di seguito indicate, salvo quelle che, di volta in volta, potranno essere eventualmente stabilite, fatto riferimento alle locali e particolari condizioni.

1) Il condotto di scarico dovrà:

- qualora non ostino particolari condizioni altimetriche, avere una pendenza non inferiore al due per mille;
- essere praticato sotto il piano stradale, in modo da potervi collocare sopra, senza problemi, i marciapiedi, la pavimentazione stradale con il sottofondo, l'eventuale selciato, le tubazioni di acqua e gas, cavi elettrici e telefonici, e quant' altro possa essere imposto da ASM;
- essere eseguito a tenuta stagna, con materiali idonei da sottoporsi a preventiva approvazione di ASM.
- essere posto in opera con un sottofondo di calcestruzzo a grassa composizione che dovrà ricoprire il condotto con uno spessore minimo di cm 20; in ogni caso si dovrà tener conto che il condotto, in sede stradale, dovrà essere idoneo a sopportare i carichi stradali previsti dalle norme vigenti per strade di 1° categoria.
- essere munito di pozzetto d' ispezione, realizzato in proprietà privata salvo condizioni particolari, di volta in volta autorizzate da ASM;

2) Il fondo del pozzetto dovrà essere collineato con il fondo della canalizzazione.

3) L' immissione nella rete fognaria sarà praticata all' intradosso della stessa.

4) Il condotto immittente, allo sbocco, dovrà sporgere cm 5 nel collettore fognario ricevente;

5) La manutenzione del condotto di scarico, fino al collettore fognario, sarà a totale carico del richiedente, che potrà avvalersi dell' opera e della consulenza del Servizio di Fognatura di ASM;

6) La costruzione del condotto di scarico dovrà essere eseguita entro sei mesi dalla concessione;

7) I singoli condotti di scarico dovranno essere direttamente e separatamente allacciati al collettore fognario, salvo casi speciali da determinarsi volta per volta da ASM.

Art. 6 – Scarichi industriali

La possibilità di immettere acque reflue industriali nella rete fognaria è subordinata ai seguenti principi fondamentali:

- 1) Sicurezza e salute del personale addetto all' esercizio ed alla manutenzione della rete di fognatura e dell' impianto di depurazione;
- 2) Buona conservazione dei manufatti e delle opere, sia di fognatura che dell' impianto di trattamento (rovina degli intonaci, aggressività per i materiali lapidei, corrosione di parti metalliche, pitture, ecc.)
- 3) Buon funzionamento della rete e dell' impianto depurativo (intasamenti, depositi, fenomeni di settizzazione, interferenze nei processi depurativi, variazioni improvvise nei caratteri delle acque in trattamento, ecc.)

Le norme per la realizzazione e l' esercizio degli allacciamenti sono identiche a quelle relative alle immissioni di cui all' art. 1, fatto salvo il pozzetto di ispezione, che dovrà essere direttamente accessibile da personale ASM giorno e notte e dovrà avere le seguenti caratteristiche: dimensioni minime interne cm 45 x cm 45, fondo ribassato di cm 50 rispetto al piano di scorrimento, chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI – EN 124. La pulizia e la manutenzione del pozzetto d' ispezione rimarrà a carico del proprietario.

Le domande di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali dovranno inoltre tassativamente contenere:

- 1) L' indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, della quantità di acqua da prelevare nell' anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, mediante realizzazione dell' apposito pozzetto;
- 2) la descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dell' eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dell' indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione di cui al presente regolamento;
- 3) Nel caso di scarichi di cui alla tabella 3/A dell' allegato 5 del D.L. 152/99, la domanda dovrà indicare:
 - a) La capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l' utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
 - b) Il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

Ai fini dell' ottenimento dell' autorizzazione, le acque di scarico industriali dovranno ottemperare ai limiti di cui alla tabella dell' allegato 2 del presente regolamento.

Gli scarichi industriali immessi in tratti di fognatura non convogliata all'impianto di depurazione dovranno adottare i limiti di cui all' allegato 3 (tab. 3 del D.L. 11 maggio 1999).

Non è ammessa la diluizione dello scarico con acque prelevate allo scopo, né con acqua di raffreddamento.

Chi presenta oltre alle acque di processo anche quelle di raffreddamento deve presentare due scarichi disgiunti; entrambi devono rispettare le norme di legge.

Solo le industrie alimentari possono scaricare in fognatura con un unico scarico le acque di raffreddamento che fanno parte del processo produttivo unite alle pure acque di processo, a condizione che nel ciclo produttivo non vengano utilizzate le sostanze di cui alla tabella 5 dell' allegato 5 del D.L. 152/99.

La portata scaricata istantaneamente non dovrà superare il 40 % della portata media, accertata nella documentazione di progetto dello scarico, da allegare alla domanda di autorizzazione.

All'atto della presentazione della domanda, ASM, sulla base delle caratteristiche tecniche e qualitative delle acque di scarico, potrà richiedere al titolare dell'attività di produrre a sue spese, almeno una volta l' anno, l' analisi del refluo scaricato effettuata a cura del laboratorio A.R.P.A. (ex P.M.I.P.) di zona o, in alternativa di un altro laboratorio ufficiale concordato con ASM.

ASM si riserva comunque di effettuare controlli sugli scarichi ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

L' autorizzazione ha validità di anni quattro a partire dalla data di rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

I limiti indicati dal presente Regolamento potranno subire variazioni, anche in senso restrittivo, per effetto di diverse normative emesse in sede Regionale o Nazionale o per esigenze di funzionamento del depuratore di Pavia.

Art. 7 – Difetto di manutenzione degli scarichi

Quando per incuria o difetto di manutenzione di scarico, dovesse derivarne danno al suolo pubblico o di uso pubblico, ASM provvederà, previa notifica all' interessato, per l' esecuzione del lavoro d' ufficio a spesa del proprietario. Saranno computati in tal caso anche i compensi per visite tecniche ed eventuale assistenza.

Art. 8 – Cunicoli e fogne abbandonate – Limitazione e sospensione di scavi

Qualora nell' eseguire opere di scavo per qualsiasi scopo, si incontri qualche tratto di cunicolo o di fogna sia pure abbandonata, o altra opera destinata a condurre acqua o materiale di spurgo della città, chi fa eseguire il lavoro dovrà darne immediato avviso all'

Ente Gestore, desistendo frattanto da ogni lavoro che possa recare danno alle opere sopra citate, e ciò fino a tanto che dai competenti Uffici, previa locale visita, siano state impartite le opportune istruzioni.

Art. 9 – Spese tecniche

Il rimborso per le spese tecniche, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda di autorizzazione all'allacciamento è stabilito in allegato 1.

Art. 10 – Denuncia quantità delle acque prelevate al di fuori dell'acquedotto

1. Scarichi industriali

I titolari di scarichi industriali devono presentare entro il 28 febbraio di ogni anno alla ASM la denuncia delle quantità delle acque prelevate e delle quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno precedente, ai fini della determinazione della tariffa loro applicata.

La denuncia è redatta su appositi modelli in distribuzione presso la ASM.

Modifiche che influiscano sulla qualità e quantità delle acque di scarico dovranno essere comunicate entro 30 giorni, al fine della determinazione della tariffa di competenza.

In caso di accertamento da parte di ASM di denunce omesse o non conformi verranno applicate, oltre alle penali, le tariffe corrispondenti alle caratteristiche delle acque di scarico per l'intero periodo annuale pregresso.

In caso di assenza di apparecchi di misura dei volumi delle acque di scarico, si assume che le acque scaricate siano pari a quelle prelevate.

In caso di allacciamento all'acquedotto, tale prelievo equivale alla quantità fatturata.

In caso di utilizzo di pozzo privato e/o di utilizzo di acque superficiali di qualsiasi natura, l'impianto di presa deve essere munito di contatore.

In assenza di delle condizioni predette, non verrà data autorizzazione allo scarico.

2. Insediamenti civili

Tutti gli utenti civili che si approvvigionano di acqua al di fuori del servizio dell'acquedotto pubblico devono presentare entro il 28 febbraio alla ASM una denuncia delle quantità delle acque prelevate nell'anno precedente ai fini della determinazione della tariffa loro applicata.

In alternativa alla denuncia, A.S.M. si riserva la facoltà di installare a proprie spese, apposito misuratore dell'acqua prelevata.

La denuncia è redatta su appositi modelli in distribuzione presso ASM.

Art. 11 - Modalità di presentazione delle domande

Le modalità di presentazione delle domande sono descritte nell' allegato 4.

Art. 12 - Modalità di Fatturazione e termini di Pagamento della tariffa

Agli utenti civili che sono allacciati all'acquedotto pubblico l'addebito dei costi di fognatura e depurazione è effettuato nella bolletta di consumo dell'acqua prelevata.

In caso di approvvigionamento idrico autonomo, l'addebito è effettuato con apposita fattura emessa da ASM sulla base della denuncia annuale presentata e/o dagli accertamenti/lettura dei misuratori, eseguiti da ASM.

In assenza di idonei strumenti di misura, nel caso di utenze civili la quantità di acqua prelevata è presunta pari a 100 metri cubi di acqua per ogni unità abitativa.

Gli scarichi industriali saranno addebitati con apposita fattura emessa sulla base della denuncia annuale presentata e/o degli accertamenti/lettura dei misuratori eseguiti dall'ASM e dagli enti di controllo.

Le tariffe sono stabilite dall'A.S.M. tenuto conto delle disposizioni di legge.

A.S.M. fatturerà con periodicità quadrimestrale/semestrale con fatturazioni in acconto e/o a lettura se esiste il misuratore.

I consumi in acconto saranno determinati sulla base dei consumi dichiarati ogni anno e/o sulla base delle letture effettuate sui misuratori (almeno due volte l'anno).

I termini di pagamento delle fatture emesse dalla ASM è di 15 giorni dalla data di emissione per le utenze civili e 60 giorni per le utenze industriali.

In caso di ritardato pagamento degli importi fatturati, l'A. S.M. applicherà:

- per i pagamenti avvenuti entro il mese gli interessi di mora pari al "prime-rate" (tasso del sistema bancario visionabile sui principali quotidiani economici – es. Il Sole 24 Ore) per il tempo dell'effettivo ritardo. Tali interessi di mora non verranno applicati nei confronti di quei Clienti che nei 2 anni precedenti abbiano effettuato pagamenti nei termini previsti dalla scadenza delle fatture;
- per i pagamenti avvenuti oltre il mese, una penalità pari al 2% dell'importo della bolletta non pagata, oltre agli interessi di mora pari al "prime-rate" per il tempo dell'effettivo ritardo.

Nel caso di ulteriore mancata regolazione, al Cliente in stato di morosità viene inviata diffida con termine ultimativo di 10 giorni dalla data di ricevimento. Decorso infruttuoso il periodo, l'A.S.M. provvederà a revocare l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue.

Allegato 1 - Spese Contrattuali per allaccio alla rete fognaria

- Scarichi civili £. 150.000
- Scarichi industriali £. 300.000

E' facoltà di ASM in casi di particolare complessità addebitare al richiedente le spese di istruttoria sostenute per consulenze / analisi specifiche, sopralluoghi, et. .. che si rendessero necessari (ai sensi del D.L.152/99).

COMUNE DI RONCARO
Prov. di Pavia

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N° 40 DEL 17.12.2003

**OGGETTO DELLA PROPOSTA: APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO COMUNALE DI FOGNATURA.**

VISTO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000.

Roncaro, li 13.12.2003

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to (geom. Roberto Mancini)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Bianchi P.

IL CONSIGLIERE
F.to G.Negri

IL SEGRETARIO
F.to Riera

=====

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa, è pubblicata all'Albo Pretorio dal

20-12-2003 e vi rimarrà per gg. 15 e cioè sino al 4-1-2004.

Addi, 20-12-2003

IL SEGRETARIO

F.to Riera

=====

Copia conforme all'originale, per uso interno amministrativo.

Roncaro, li 20-12-2003

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

Atto non soggetto a controllo divenuto esecutivo il _____ per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, 3° comma, del Dlgs 18.8.2000, 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
